



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

L'attuale fase di trasformazione del sistema dei confidi

Corrado Baldinelli

Capo Vicario del Servizio Supervisione intermediari specializzati

Convegno “Regole, Reputazione e Mercato.
Cosa cambia con la riforma del Testo Unico Bancario”
Cagliari, 4 febbraio 2011

*Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia
FidiCoop Sardegna
Sarda Factoring*

1. Il quadro generale

1.1. I confidi “maggiori”, appartenenti all’elenco speciale ex art. 107 TUB, saranno a breve 49, di cui 43 già iscritti e 6 in corso di istruttoria.

Tra quelli iscritti, tre presentano uno stock di garanzie rilasciate superiore a 1 miliardo di euro; 13 hanno un importo compreso tra 150 mln e 1 mld. I restanti 27 sono di più modesta dimensione: intermediano il 19 per cento delle garanzie rilasciate dall’aggregato.

La rete territoriale dei confidi iscritti nell’elenco speciale è composta da 179 filiali. Per la distribuzione dei propri prodotti, essi si avvalgono anche di una “rete indiretta”, composta da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, da accordi con associazioni di categoria e da convenzioni stipulate con istituti di credito.

1.2 I confidi “minori, iscritti cioè nella sezione dell’elenco generale di cui all’art. 155, comma 4 del TUB, sono 630, in netta flessione rispetto a 5 anni fa quando erano più di 1.000. La significativa riduzione consegue anche a un importante processo di razionalizzazione che, tuttavia, non si è svolto in maniera omogenea sul territorio nazionale. Particolarmente frammentata appare tuttora la realtà dell’Italia meridionale e delle isole, in cui opera circa la metà, contro il 30 per cento delle regioni settentrionali e il 20 di quelle centrali.

1.3 La riforma dell’attività finanziaria definita con il d.lgs 141/2010 – i cui effetti si potranno esplicitare solo con l’emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione, da varare al più tardi entro la fine dell’anno in corso - conferma il permanere, anche nel futuro, di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati, ma nel complesso più rigorosi e potenzialmente più efficaci rispetto al passato.

1.3.1 Nel ridisegnare l’assetto del comparto, il decreto 141 ribadisce per i confidi minori la possibilità di esercitare esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi, superando in tal modo l’incertezza derivante da contrastanti previsioni normative che, in modo incauto e inappropriato, hanno indotto nel tempo taluni operatori a farsi garanti anche nei confronti di Enti pubblici e dell’Amministrazione finanziaria.

Per assicurare maggiore trasparenza e affidabilità, vengono innalzati i requisiti all’entrata richiedendo ai partecipanti e agli esponenti aziendali il possesso di requisiti di onorabilità; viene

disposto l'assoggettamento ai rafforzati poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal nuovo Titolo VI del TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti, secondo criteri stabiliti dal CICR.

Il sistema dei controlli sui confidi minori viene completamente ridisegnato. Per la tenuta dell'elenco è prevista l'istituzione di un Organismo associativo, con personalità giuridica di diritto privato dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. All'Organismo spetterà non solo la gestione ordinaria dell'elenco, ma anche la vigilanza sul rispetto della disciplina di settore; a tale scopo il legislatore assegna ampi poteri informativi, ispettivi, sanzionatori e di intervento, fino ad arrivare all'espulsione dal settore degli operatori inadempienti.

Rispetto al sistema previgente – tuttora in essere nelle more del completamento della riforma – si delineano dunque importanti cambiamenti. L'attuale carenza di poteri per la Banca d'Italia, dovuta all'inapplicabilità ai confidi minori delle disposizioni del TUB, viene sostituita da un articolato impianto di controlli, che auspicabilmente garantirà la presenza nel settore ai soli operatori affidabili.

Resta fermo il coinvolgimento della Banca d'Italia nel comparto, chiamata a sua volta a vigilare, secondo criteri di proporzionalità ed economicità, sull'Organismo al fine di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate per lo svolgimento dell'attività. La Banca continuerà, inoltre, a intervenire direttamente nei confronti degli iscritti sia con i controlli di trasparenza, sia attraverso provvedimenti di rigore - adottati su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dello stesso – quali il divieto di intraprendere nuove operazioni o la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative.

1.3.2 Nel disegno del d.lgs 141/2010, i confidi maggiori saranno autorizzati all'iscrizione nel nuovo albo unico degli intermediari finanziari, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina. Rispetto all'attuale assetto di vigilanza, che è confermato nel suo impianto, la supervisione sugli intermediari finanziari e, quindi, anche sui confidi maggiori, risulta in via generale rafforzata attraverso:

- la previsione di un formale provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- l'introduzione *ex novo* di poteri di controllo sugli assetti proprietari, subordinando ad autorizzazione della Banca d'Italia l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale;
- l'incremento dei poteri di intervento (ad es. restrizione della struttura territoriale, divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria);

- l'introduzione della disciplina di vigilanza consolidata, con la definizione della nozione di gruppo finanziario;
- l'applicazione di procedimenti di gestione delle crisi (gestione provvisoria, revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa).

1.3.3. Il processo per l'entrata a regime della riforma può essere così sintetizzato:

- per i confidi vigilati:
 - il Ministero dell'economia e delle finanze emana disposizioni per determinare i criteri riferibili al volume di attività finanziaria dei confidi da iscrivere all'albo unico;
 - la Banca d'Italia emana disposizioni attuative delle procedure di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico e le disposizioni di Vigilanza (adeguatezza patrimoniale organizzazione, controlli interni ecc);

- per i confidi minori:
 - il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo, nonché i requisiti degli organi di gestione e i criteri e le modalità per la loro nomina / sostituzione; provvede inoltre alla loro nomina;
 - la Banca d'Italia propone al Ministero i nomi dei componenti dell'Organismo e stabilisce le modalità di vigilanza su di esso.

L'intero processo deve essere completato entro il termine ultimo del 31/12/2011, ma è intenzione delle autorità accelerarne, per quanto possibile, la conclusione.

Tutti i confidi possono continuare ad operare per i 12 mesi successivi all'emanazione delle disposizioni di attuazione dell'albo unico o dalla costituzione dell'Organismo. Tuttavia:

- entro tre mesi dalla entrata in vigore delle disposizioni attuative (31/3/2012 al più tardi) i confidi vigilati presentano istanza di iscrizione nell'albo unico;
- almeno tre mesi prima della scadenza del citato termine di 12 mesi (quindi entro il 30/9/2012 al più tardi) gli altri confidi presentano istanza di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo.

Alla scadenza dei 12 mesi, i confidi che non avranno presentato istanza dovranno uscire dal sistema (liquidazione o modifica dell'oggetto sociale).

2. Trade-off tra dimensione del confidi e conoscenza delle imprese

2.1 Il ruolo tipico del confidi è quello di agevolare la piccola impresa nell'ottenimento del credito. La presenza di tale forma di garanzia, nell'operazione di finanziamento, tende ad attenuarne la rischiosità.

Un'effettiva mitigazione del rischio può essere ottenuta solo se il confidi "conosce" davvero l'impresa e se la conosce meglio di altri; se è in grado, cioè, di apportare un valore aggiunto in termini di corretto apprezzamento delle coordinate d'impresa, delle potenzialità del bacino d'affari, delle peculiarità del tessuto produttivo-commerciale in cui questa opera.

Si può sostenere che un confidi conosca una impresa se:

- il bacino in cui opera è di piccola dimensione; in presenza di un numero di imprese servite non esageratamente elevato, si possono sviluppare dense relazioni, interpretando da vicino le esigenze del territorio;
- può vantare abituali contatti diretti con l'impresa; ciò avviene più agevolmente se il confidi è espressione di una data categoria o aggregazione di imprese. Sono diffusi i casi in cui strutture e risorse del confidi siano contigue a quelle delle federazioni che prestano servizi alle imprese, offrono supporto e consulenza su un'ampia gamma di aspetti gestionali.

Il vantaggio informativo di cui gode un confidi può rischiare, invece, di affievolirsi al crescere della sua dimensione. Quanto più il numero delle imprese associate aumenta, tanto più il confidi è indotto a far ricorso, nelle istruttorie di fido, a lavorazioni di tipo massivo, non personalizzate. Con l'attenuarsi della dimensione locale, tendono a diminuire i vantaggi informativi a questa correlati.

Nell'attuale fase di trasformazione emerge un peculiare *trade-off*. Da un lato vi è la necessità per il confidi di crescere dimensionalmente, di aggregare realtà omologhe minori per raggiungere una massa critica che consenta livelli soddisfacenti di redditività, assetti organizzativi tali da corrispondere alle più pressanti richieste del contesto esterno, incluse le esigenze della supervisione.

Dall'altro lato, vi è il rischio che, con il crescere della dimensione, si affievolisca la “ricchezza” propria del confidi, rappresentata dal patrimonio di conoscenza diretta delle imprese socie.

Privo o indebolito di questo suo tipico valore aggiunto, il confidi di dimensione elevata rischia di assomigliare a un intermediario generico, specializzato in un mono-prodotto (il rilascio di garanzie), per di più connotato da elevati profili di rischio.

Avviene che, là dove il confidi non sia in grado di mantenere, rafforzare, arricchire le sue relazioni con le imprese, queste risultino maggiormente condizionate dalle banche affidatarie. Sono le banche, allora, che sollecitano le imprese a farsi assistere dal confidi, così da ottenerne la garanzia a copertura del prestito. Senza la presenza del confidi, il credito rischia di non essere accordato.

Per superare queste criticità, emerge la necessità di operare affinché i vantaggi delle intense relazioni del confidi con le imprese non si attenuino, anzi si qualificino, trovino nuova linfa per irrobustirsi, mediante il rafforzamento dei punti di ascolto sul territorio e uno stretto e fluido raccordo dello stesso confidi con gli enti fornitori di sussidi pubblici.

Talune esperienze di confidi maggiori, in effetti, pongono in luce l'importanza di investimenti operati su due fronti:

- una rete periferica capillare e qualificata, in grado di fungere da “consulente” delle imprese, aiutarle nel selezionare e canalizzare le loro esigenze di credito;
- un'attività di back-office presso il confidi connotata da professionalità e competenza, che sappia qualificarlo come soggetto privilegiato in grado di efficientare i contatti con il Fondo Centrale di Garanzia e con gli altri fornitori di provvidenze pubbliche.

E', dunque, importante caratterizzare le attività poste in essere dal confidi come un pacchetto di servizi offerto alle imprese socie, che faccia perno su una non episodica conoscenza e si estenda a una qualificata assistenza all'impresa, dalla garanzia alla consulenza in materia finanziaria, fiscale, societaria.

Il modello vincente di confidi, negli anni a venire, potrà essere quello caratterizzato da una struttura dimensionalmente equilibrata, che coniughi prossimità con la clientela ed elevata qualità dell'organizzazione e dei servizi offerti.

2.2 In via generale, se si ha riguardo al settore del rilascio di garanzie e fidejussioni, emergono (al netto dello spaccato dei confidi) performance caratterizzate da rischi non trascurabili, a motivo dello svolgimento di un'attività mono-prodotto e della bassa redditività generata dalla singola operazione. Tali connotazioni hanno inevitabilmente accentuato la marginalità del business, richiamando operatori anch'essi marginali.

Negli ultimi anni il settore è stato costellato da numerosi insuccessi. Ad oggi sono solo due gli intermediari 107 di rilascio garanzie sopravvissuti alle cancellazioni dall'elenco disposte con azioni di rigore dalle Autorità. Il nebuloso elenco degli intermediari 106 ha registrato nell'ultimo biennio 29 cancellazioni di soggetti specializzati in tale business.

Nel caso dei confidi, gli elementi di affinità con il settore sopra richiamato sono rappresentati dall'attività mono-prodotto e dalla bassa profittabilità unitaria delle garanzie rilasciate. Elementi di forza distintivi sono, invece, i tratti di prossimità e conoscenza delle imprese, l'esistenza di un sostegno pubblico all'attività, l'assetto societario di cooperative mutualistiche (e, dunque, la correlata mancanza di pressioni per la distribuzione degli utili).

3. Assetti strutturali dei confidi – possibili evoluzioni

3.1. Molte sono state, negli ultimi anni, le operazioni di fusione, razionalizzazione che hanno interessato i confidi. Si conferma la tendenza a superare una modesta dimensione aziendale, incompatibile con un assetto organizzativo e di controlli interni adeguato.

L'assetto strutturale verso cui il mondo dei confidi è chiamato a evolvere è quello di un insieme relativamente contenuto di intermediari (molto, molto più ridotto di quello attuale), di dimensioni tali da coniugare vicinanza al tessuto delle imprese e qualità dell'organizzazione interna. Si deve arrivare a un novero circoscritto di confidi sottoposti a una vigilanza proporzionata alle dimensioni e al *business* svolto, molto qualificati nei servizi alle imprese, affidabili nel rapporto con l'utenza e nel presidio di qualsivoglia infiltrazione di carattere illegale.

E' questa la direzione lungo la quale i confidi potranno confermare la loro ragione d'esistere, il loro ruolo al servizio dell'economia.

3.2 Alcuni segnali potrebbero deporre per una riflessione critica sulla stessa utilità, nel circuito finanziario, di un operatore quale il confidi. Potrebbe leggersi in tale direzione, ad esempio, la

sensibile crescita delle garanzie rilasciate direttamente alle banche dal Fondo di Garanzia gestito dal Mediocredito Centrale, “saltando” dunque l’intervento dei confidi.

Nel corso del 2010, l’operatività del Fondo attraverso lo strumento della “garanzia diretta” è considerevolmente aumentata (+113%): in termini di importi garantiti, la sua incidenza si è attestata al 57% del totale delle garanzie rilasciate; il complemento a 100 è rappresentato dalle controgaranzie accordate ai confidi (dati al 30.10.2010). Se l’agevolazione pubblica alle imprese va direttamente alle banche eroganti, viene in discussione il ruolo dei confidi: significa che è possibile farne a meno, quanto meno per veicolare le risorse pubbliche a sostegno delle imprese.

Il ricorso al Fondo si è incrementato soprattutto in relazione al riconoscimento della garanzia dello Stato di ultima istanza, avvenuto con i provvedimenti anti-crisi del 2008, che consente di applicare la ponderazione zero alla quota parte di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo. Oltre l’88% degli interventi del Fondo ha sovvenuto esigenze di liquidità e non di investimento, intervenendo quindi ampiamente su precedenti situazioni debitorie.

Siamo nel campo di scelte politiche: in due Regioni, il Lazio e la Toscana, il ricorso al Fondo può avvenire solo mediante controgaranzia (e non con garanzia diretta).

3.3 Sotto il profilo strategico, le tensioni che promanano dal mondo dei confidi 107 oscillano in direzioni diverse. E’ diventato difficile il conseguimento di un soddisfacente equilibrio economico della gestione. Vi sono realtà caratterizzate da una dimensione ragguardevole che sembrano avvertire l’opportunità di abbandonare il “territorio” dei confidi ed evolvere verso una tipizzazione “pura” da intermediario 107.

La trasformazione in intermediario finanziario – ovvero la costituzione ex novo di soggetti costituiti come banche o intermediari finanziari ordinari, aventi comunque la medesima attività di un confidi – determina la perdita dei vantaggi fiscali che l’ordinamento riserva ai confidi; consente però una maggiore diversificazione del business (per la quale occorre comunque attrezzarsi) e l’apertura del capitale all’ingresso di azionisti diversi dalle imprese socie.

Nell’esperienza dell’Organo di Vigilanza, la trasformazione in intermediari finanziari, intesa in senso ampio, ha consentito l’ingresso - nel corpo sociale - di soggetti pubblici (eventualmente attraverso finanziarie regionali), banche o altri soggetti che diversamente, nell’ambito della legge confidi, avrebbero assunto il ruolo di “enti sovventori”, esercitando in via mediata il loro ruolo sulla *governance* e sulla patrimonializzazione degli stessi confidi. Di tali esperienze è ancora presto per fornire una valutazione compiuta.

L'unica trasformazione di confidi in banca popolare, anche in questo caso fuori della legge confidi, ha purtroppo dimostrato che intraprendere nuovi percorsi è una scelta delicata, richiede competenze, organizzazione, approccio alla valutazione dei rischi: infatti, sebbene si trattasse di una delle maggiori e più consolidate (30 anni di operatività) realtà del mondo dei Confidi, l'esperienza ha avuto un esito fortemente negativo. In relazione al sostanziale azzeramento del patrimonio per perdite, gli stessi organi sociali richiesero alla Banca d'Italia l'assunzione del provvedimento di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70 TUB. L'irreversibilità della crisi aziendale portò poi alla liquidazione coatta amministrativa.

3.4 Uno dei limiti di cui il confidi 107 sembra oggi soffrire riguarda il rafforzamento patrimoniale: questo può avvenire mediante versamenti dalle imprese socie o dotazioni da parte di Enti pubblici. In una fase congiunturale che vede un severo impatto sui patrimoni dei confidi a motivo sia della crescita delle garanzie in essere sia delle perdite su crediti anomali, il vincolo del rafforzamento dei mezzi propri rischia di diventare stringente e di compromettere lo sviluppo aziendale. La sirena dell'evoluzione verso il "territorio libero" del 107 – in cui soci di diversa natura possono essere chiamati a rafforzare il patrimonio – potrebbe, in talune circostanze, farsi sentire.

Non vi sono segnali, allo stato, di un'evoluzione dei confidi verso il modello, ancor più esigente, di "banca". Questa porrebbe maggiori vincoli patrimoniali (il coefficiente patrimoniale minimo salirebbe dal 6 all'8%) e assetti organizzativi ancor più strutturati. Dal lato delle opportunità, si aprirebbero le possibilità di raccolta presso il pubblico e di erogazione libera di prestiti per cassa, attività che allo stato possono ritenersi, l'una, contrassegnata da accentuata concorrenza, l'altra potenzialmente foriera di rischi.

4. Possibili distorsioni tra confidi 155 e 107

Il lungo percorso dei confidi verso l'acquisizione dello status di 107 – durato diversi anni – ha trovato fondamento, tra l'altro, nella normativa sull'adeguatezza patrimoniale delle banche. In base alle regole standard di Basilea II, il credito che una banca concede a un'impresa beneficia di una ponderazione privilegiata (20%) se assistito dalla garanzia di un confidi 107; piena (75% ovvero 100% ove non sussistano i presupposti per l'inclusione nel portafoglio *retail*) se la garanzia è prestata da un confidi 155.

Questo vantaggio si materializza - in via immediata - per le banche che adottano il metodo cd. standardizzato nella determinazione dell'assorbimento patrimoniale; si tratta, in genere, di banche di piccole e media dimensione. Diverso può essere il caso delle grandi banche: qualora i metodi avanzati di calcolo dei requisiti patrimoniali da queste adottati non abbiano ancora recepito il diverso apprezzamento da assegnare a un confidi 107 rispetto a un omologo 155, l'assunzione del più esigente e qualificato *status* di 107 può non tradursi in un effettivo vantaggio nell'accesso al credito.

Inoltre, in tempi come quelli attuali in cui è forte l'attenzione delle banche per un contenimento delle perdite su crediti, assume di per sé rilievo, nell'affidamento a un'impresa, la mera presenza della garanzia di un confidi, a prescindere se questo abbia la natura di 107 o di 155. Basta cioè, che in caso di *default* dell'impresa, vi sia un soggetto terzo in grado di sovvenire con garanzie sostitutive, evitando impatti a danno della banca.

Si può dunque concludere che, in questa fase congiunturale, il vantaggio d'essere 107 – dal lato del profilo patrimoniale delle banche – appare non particolarmente evidente.

Si consideri, inoltre, che il Fondo di garanzia del Mediocredito Centrale presta indistintamente la sua controgaranzia ai confidi, sia 107 che 155; in ambedue i casi, si abbatte a zero la ponderazione a fini patrimoniali a carico delle banche eroganti. Sotto questo profilo, non vi sarebbe, pertanto, convenienza per un confidi ad acquisire lo *status* di 107, essendo equivalente restare iscritto nell'elenco 155.

Esistono dunque autentici vantaggi per un confidi a diventare 107 o, come alcuni lamentano, sono molto maggiori gli oneri, i carichi gestionali, le incombenze, gli adempimenti di legge e di vigilanza?

Si ha notizia di operazioni finalizzate a evitare in ogni modo il raggiungimento della soglia dimensionale prevista dalla legge (75 mln di attività), oltre la quale scatta l'obbligo di trasformazione in 107. Vi è chi cede porzioni di attivo; sembra siano state fatte analisi per frazionare un confidi 107 in due confidi 155 non vigilati.

Dal punto di vista dell'Autorità di controllo, i vantaggi nell'evoluzione verso la pur faticosa e complessa trasformazione in 107 appaiono, rilevanti: la crescita dimensionale consente una maggiore diversificazione dei rischi a livello geo-settoriale (si pensi a un piccolo confidi operante in un unico distretto); la dimensione richiede e giustifica un'organizzazione adeguata, funzionale a una

consapevole gestione del rischio. Dar vita a un affidabile nucleo di confidi rappresenta un passo in avanti nel sostegno del tessuto imprenditoriale del paese.

Non può non rilevarsi che nell'elenco 155, comma 4 del TUB si siano frequentemente annidati, accanto a realtà vitali ed efficienti, soggetti connotati da serie anomalie gestionali, operanti spesso nell'irregolarità, fin nell'abusivismo. Fare pulizia, razionalizzare, arrivare a interloquire con un numero più ristretto di soggetti che presentino serietà e sana organizzazione appaiono dunque obiettivi "pubblici" da perseguire.

Il modello scelto dal legislatore nel 2003 è stato quello dell'intermediario 107 o della banca. Il modello della finanziaria 107 è pienamente adeguato dal punto di vista dell'ordinamento; è sottoposto a vigilanza prudenziale equivalente a quella delle banche, dotato di requisiti patrimoniali e organizzativi che puntano a realizzare una gestione sana e prudente, che vada a beneficio dell'economia nel suo complesso.

Dunque, il modello verso cui tendere è già segnato. E appare nella sostanza valido. Vanno creati gli opportuni incentivi affinché questo si realizzi.

Un incentivo rilevante dovrebbe derivare dalla progressiva destinazione dei fondi di emanazione pubblica solo agli intermediari vigilati. Sarebbe questo un importante stimolo a convergere verso assetti organizzativi maggiormente consoni, che pur presentando maggiori costi d'impianto e di gestione, recano in ultima istanza positivi effetti sull'economia.

Alcuni enti pubblici avrebbero deciso di veicolare taluni fondi alle imprese per il tramite dei soli intermediari 107 vigilati: questo, per garantire maggiore affidabilità e sicurezza alla qualità del sostegno offerto alle imprese.

5. Livello dei patrimoni, controllo dei rischi, adeguatezza organizzativa

La crisi finanziaria ha accresciuto la rischiosità degli attivi dei confidi. L'aumento del profilo di anomalia delle garanzie impone che il livello del patrimonio – presidio ultimo della stabilità aziendale - sia mantenuto costantemente adeguato.

Questa esigenza incontra diversi vincoli, anche in considerazione – come sopra ricordato – delle limitazioni tipiche alla partecipazione al capitale dei confidi: per legge, possono partecipare a un confido solo le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, agricole e artigiane. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non possono far parte dei confidi possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. Essi non diventano consorziati o soci né usufruiscono delle attività sociali; i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

I contributi erogati da enti pubblici a sostegno dell'attività dei confidi possono essere computati nel patrimonio di vigilanza purché conformi ai criteri fissati dalle vigenti disposizioni in materia: piena disponibilità, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali; stabilità nel tempo (si fa riferimento ai limiti minimi di durata degli strumenti innovativi di capitale, ibridi di patrimonializzazione e subordinati); grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di liquidazione del confido.

Quand'anche non computabili nel patrimonio di vigilanza, in quanto aventi specifica destinazione, i contributi pubblici consentono al confido di sviluppare la propria operatività. In conformità della disciplina prudenziale, possono di norma essere utilizzati come garanzia reale per abbattere il requisito patrimoniale a fronte di specifici portafogli di attività. Occorre tuttavia evidenziare che il confido massimizza il beneficio del contributo quando può computarlo nel patrimonio di vigilanza.

Tutti i confidi si avvalgono del metodo standardizzato di Basilea II. Non vi sono ipotesi di evoluzione verso modelli più avanzati che possano far “economizzare” capitale.

Queste peculiari connotazioni del patrimonio dei confidi rappresentano limiti oggettivi al suo rafforzamento.

Quanto alle imprese socie, emerge una potenziale contraddizione. Da un lato queste soffrono a motivo della crisi e faticano sovente a rimborsare i prestiti loro concessi dal sistema bancario; dall'altro, si renderebbe necessario uno sforzo aggiuntivo delle stesse al fine di favorire una maggiore capitalizzazione dei confidi, chiamati ad assisterle per l'accesso al credito.

Se perdura, quindi, l'impatto della crisi, può essere difficile mantenere la necessaria adeguatezza patrimoniale dei confidi. Questo aspetto preoccupa l'Organo di Vigilanza; è attentamente seguito nel corso della concreta attività di supervisione. Quali i rimedi?

Vi è la necessità di un particolare sostegno pubblico alla patrimonializzazione dei confidi, da indirizzare come sopra detto in via prevalente a quelli 107 "vigilati". È parimenti rilevante che la redditività dei confidi sia mantenuta elevata: va individuato un corretto dimensionamento aziendale che, aumentando la scala, consenta adeguati livelli di reddito, mantenga un corretto *pricing* alle imprese, salvaguardi il necessario radicamento territoriale.

Va attentamente contenuta la rischiosità del credito; per fare ciò è importante migliorare i rapporti dei confidi con il sistema bancario, ottenendo da questo le informazioni utili per un efficace monitoraggio delle garanzie, specie delle partite che presentano profili di anomalia.

Serve, inoltre, efficienza nella gestione; un uso sapiente dell'outsourcing, senza ridurre i controlli su quanto si esternalizza. È opportuno un utilizzo accorto delle reti esterne che, sul territorio, realizzino non solo la promozione degli affari, ma assistano le imprese-clienti, conservando quel valore aggiunto che costituisce la forza dei confidi. Le reti vanno sottoposte ad accurati e penetranti controlli, non lasciate a se stesse: altrimenti recano solo problemi.

Per mantenere alto il livello dei controlli, è necessaria, infine, una soddisfacente organizzazione dell'azienda-confidi; una dotazione di risorse con *skills* adeguati; procedure interne codificate; presidio dei possibili conflitti di interesse, così da evitare distorsioni nel processo di allocazione delle garanzie.

* * *

È un'avventura appena iniziata, quella dei confidi vigilati. La riforma delineata dal d.lgs 141/2010 traccia le direttrici di marcia per irrobustire l'intero comparto.

La Vigilanza ha colto l'insorgere di particolari rischi e il determinarsi di delicati problemi gestionali. Attraverso un confronto costante e un lavoro intenso di fatura da ambo i lati (Vigilanza e vigilati), è auspicabile che si possa rafforzare, nel nostro paese, un sistema di confidi solidi, efficienti, al servizio della crescita della piccola e media imprenditoria, asse vitale dell'economia italiana.